

R.V.G. 333/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.ssa Gabriella Ratti **PRESIDENTE**

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese **CONSIGLIERE RELATORE**

Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere **CONSIGLIERE**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile ex art. 247 CCII, iscritto al n. r. **V.G. 333/2025** promosso da:

P.IVA *P.IVA_I*), in persona del Presidente del Consiglio di
[REDACTED]),

rappresentata e difesa, giusta procura in atti,

Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in

- reclamante -

contro

[REDACTED] (P. I.V.A.: [REDACTED])

Torino.

- creditrice reclamata -

e con l'intervento di

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

avverso

il **DECRETO** n. 3/2025, di inammissibilità della domanda di concordato semplificato ex art. 25 *sexies* CCII, proposta da *Controparte_1* pronunciato dal Tribunale di Torino, in Sezione Procedure Concorsuali in data 1.08.2025.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la reclamante:

*"Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello,
contrariis reiectis,*

- *accogliere il presente reclamo ex art. 247 CCII e, per l'effetto,*
- *revocare il decreto del Tribunale di Torino notificato in data 6 agosto 2025 e, per l'effetto,*
- *disporre il regresso alla fase di esame della domanda di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII davanti al Tribunale di Torino;*
- *confermare l'efficacia erga omnes delle misure protettive già concesse, con divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni della ricorrente per la durata residua di sette mesi.*
Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze anche istruttorie nel prosieguo del giudizio."

Per la creditrice reclamata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,

- *accogliere il presente reclamo ex art. 247 CCII e, per l'effetto,*
- *revocare il decreto del Tribunale di Torino notificato in data 6 agosto 2025 e per l'effetto*
- *disporre il regresso alla fase di esame della domanda di concordato semplificato ex art. 25- sexies CCII davanti al Tribunale di Torino;*
- *confermare l'efficacia erga omnes delle misure protettive già concesse, con divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni della ricorrente per la durata residua di sette mesi.*
Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze anche istruttorie nel prosieguo del giudizio."

Per la Procura Generale presso la Corte d'Appello:

Esprimeva parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO

La richiesta di misure protettive

Con ricorso ex art. 19 D.Lvo n.14 /2019 (CCII), depositato in data 27.11.2024, la società a [REDACTED]

[REDACTED] con sede legale a Torino in via Luigi L. Colli n. 20, chiedeva la conferma, per 120 giorni e con efficacia nei confronti di tutti i creditori, delle misure protettive del patrimonio necessarie a condurre a termine le trattative con i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della propria situazione definita di "crisi reversibile". Al ricorso veniva allegato un progetto di piano di risanamento, in cui

prospettava un “probabile cambio di proprietà sostanziale, mediante ingresso nella compagnie sociale di un nuovo socio di maggioranza individuato secondo criteri di affidabilità patrimoniale-finanziaria e gestionale” e nel ricorso si dava atto di aver ricevuto una manifestazione di interesse in tal senso da OTS Assembly S.r.l.

Il 29.11.2024 il Tribunale di Torino, vista la accettazione dell’incarico da parte dell’esperto ai sensi dell’art. 13 co 6 e ss. D.L.gs cit., dott. Maurizio Gili, verificato il tempestivo deposito del ricorso e preso atto della documentazione depositata, fissava l’udienza di cui all’art. 19 co 3 d.lgs cit. per il 7 gennaio 2025. L’esperto depositava il proprio parere il 24 dicembre 2024, concludendo di ritenere ragionevole attendere l’esito delle trattative in corso e che le misure protettive fossero necessarie a consentire il buon esito delle trattative. L’udienza del 7 gennaio era proseguita il 24.01.2025, al fine di verificare la formulazione da parte di OTS di un effettivo impegno.

All’esito dell’udienza, con ordinanza 29 gennaio 2025, era stata disposta la conferma per 120 giorni dalla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure le protettive, già efficaci, a decorrere dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (avvenuta il 26 novembre 2024 e dunque con scadenza dei 120 giorni il 26 marzo 2025), *erga omnes*, richieste congiuntamente all’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi e in particolare, erano state confermate per tale periodo: - l’impossibilità di inizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa; - l’impossibilità di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore; - la sospensione delle prescrizioni ed il non verificarsi delle decadenze; - l’impossibilità di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, revocare, in tutto o in parte, linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.

Il 21.3.2025, dunque prima della scadenza, **CP_1** chiedeva la proroga delle misure protettive, senza instaurazione di contraddittorio, dichiarando che “con comunicazione datata giovedì 06.03.2025 la **CP_1** O.t.s. s.r.l. aveva formulato la propria proposta vincolante, precisando di non avere intenzione di acquistare quote sociali della Società ricorrente ma di volerne acquisire l’azienda” e che tale proposta non sarebbe stata valida in ipotesi di liquidazione giudiziale. Affermava, altresì, di necessitare “ancora di alcuni giorni lavorativi per poter predisporre il piano definitivo di risanamento, unitamente alla pertinente manovra finanziaria al fine di avviare le trattative con i creditori, le quali sono a tutti gli effetti in procinto di essere avviate”, confermando l’assenza di procedure esecutive o domande di liquidazione giudiziale avviate dai creditori e che la conferma delle misure non aveva cagionato alcun pregiudizio per i creditori, non essendosi verificato alcun depauperamento del patrimonio sociale, durante la composizione negoziata “che ha visto sostanzialmente inalterata la garanzia generica del patrimonio sociale nei confronti della compagnie dei creditori”. La necessità della proroga veniva motivata, indicando in 70 giorni il tempo necessario per portare a compimento le trattative con i creditori, ritenendola necessaria in quanto vi erano dei procedimenti monitori già avviati, di cui alcuni conclusisi con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cosicché la mancata proroga delle misure avrebbe comportato il naufragio del complessivo piano di risanamento per l’avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente. Con provvedimento 24.3.2025, il giudice chiedeva all’esperto di depositare entro il 28.3.2025 motivato parere circa: a) lo stato e l’evoluzione delle trattative, con riferimento in particolare all’attività svolta e da svolgere ex art. 12co 2 CCII; b) la funzionalità della proroga al prosieguo delle trattative; c) il rispetto da parte della debitrice dell’obbligo di buona fede e correttezza, con riferimento anche agli specifici doveri di cui all’art. 4 CCII. Ogni successiva determinazione, compresa la decisione

circa l'opportunità di fissazione di udienza veniva riservata all'esito del parere. L'esperto depositava il proprio parere il 27 Marzo 2025 con il seguente contenuto: a) in relazione allo stato e all'evoluzione delle trattative, con riferimento in particolare all'attività svolta e da svolgere ex art. 12co 2 CCII, dichiarava di aver convocato l'imprenditore ed il revisore legale, il quale in data 15/01/2025 aveva fatto pervenire la propria relazione scritta, dando atto di ritenere perseguitabile il risanamento e affidabile, seppur limitatamente ai controlli effettuati, la situazione contabile infrannuale al 31/10/2024, depositata da **CP_1** nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Inoltre, precisava di aver convocato il 4 Marzo 2025 OTS per un incontro, nel quale confermava l'interesse ad acquistare l'azienda impegnandosi a far pervenire una proposta irrevocabile d'acquisto, poi pervenuta (condizionata) il 06/03/2025 per il corrispettivo di € 1.200.000. L'esperto, nel proprio parere, dava atto di aver rilevato alcune criticità dell'offerta e della bozza di piano, per il vero non esplicitate nel parere e, all'incontro con la ricorrente in data 20.3.2025, di aver approfondito le problematiche evidenziate dall'esperto nella comunicazione. Durante l'incontro, **CP_1** si impegnava a porre rimedio, predisponendo i correttivi ritenuti necessari. L'esperto indicava che, al momento di redazione del parere, otteneva da **CP_1** precisazioni che consentivano di superare i dubbi in ordine alla validità dell'offerta, in caso di ricorso ad altro strumento di regolazione della crisi e predisponeva un rendiconto finanziario, seppur riferito al solo mese di Marzo 2025, da cui si evidenziava un flusso di cassa positivo. Concludeva sul punto indicando che, se la società fosse stata in grado di porre in essere nei termini prospettati anche le ulteriori attività richieste dall'esperto, nel mese di Aprile si sarebbe proceduto alla convocazione dei creditori, al fine di presentare loro il piano di risanamento e avviare le trattative; b) sulla funzionalità della proroga al prosieguo delle trattative dichiarava che "benché non sia stato sinora possibile avviare le trattative, in attesa della formulazione da parte di OTS di un'offerta d'acquisto dell'azienda, pervenuta soltanto nel corrente mese di Marzo", erano stati comunque compiuti concreti progressi ai fini della redazione del piano di risanamento da sottoporre ai creditori e la proroga delle misure in tale ottica appariva funzionale a consentire di ultimare il piano e avviare le trattative col ceto creditorio; c) sul rispetto da parte della debitrice dell'obbligo di buona fede e correttezza, con riferimento anche agli specifici doveri di cui all'art. 4 CCII, rilevava che **[REDACTED]** aveva collaborato con l'esperto, riscontrando tempestivamente le comunicazioni e cercando di adeguarsi ai suggerimenti e alle indicazioni fornite, che si era adoperata in una gestione non pregiudizievole per i creditori "come risulterebbe dimostrato dal rendiconto finanziario, seppur parziale in quanto riferito al solo mese di Marzo" e aveva mostrato attenzione al compimento di atti e all'effettuazione di pagamenti che avrebbero potuto risultare non coerenti rispetto alle prospettive di risanamento. Sosteneva, inoltre, che, non essendo ancora state avviate le trattative, non potesse trovare applicazione il dovere in capo alla debitrice di cd "trasparenza" di cui all'art 4 co 2 lett a) CCII. L'esperto concludeva ritenendo sussistenti i presupposti per la proroga delle misure protettive.

Il giudice designato, con provvedimento 1.4.2025, visto il parere sopra riassunto, preliminarmente rilevava di non poter condividere l'affermazione relativa alla esenzione dal dovere di trasparenza, da ritenere efficace ed applicabile (in relazione alle informazioni necessarie ed appropriate rispetto alla concreta situazione) all'impresa non appena entrata in composizione negoziata e, tanto più, quando si accompagna alla richiesta di misure protettive e richiedeva l'integrazione del parere in relazione ai punti seguenti: - rispetto da parte della debitrice dei doveri di buona fede e correttezza, con particolare riferimento sia ai contatti avvenuti coi creditori e all'illustrazione della propria situazione (art. 4 co 2 lett a); - l'attività già effettuata dall'esperto, in particolare riguardo all'agevolazione delle trattative coi creditori.

Con l'ordinanza, veniva disposta la proroga *inaudita altera parte* delle misure protettive fino alla decisione da adottarsi all'esito dell'udienza fissata per l'11 aprile 2025, disponendo la notifica del ricorso e del provvedimento ai creditori, in particolare i primi dieci per ammontare ed a tutti i creditori che avessero intrapreso azioni giudiziarie ordinarie, esecutive e cautelari o che avessero presentato domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, comunque, ai terzi i cui diritti erano incisi dalle misure protettive, assegnando, altresì, all'esperto termine per il deposito di parere integrativo. Il 9 aprile 2025 risultava depositato il parere integrativo dell'esperto, il quale dava atto che la società, dietro indicazione dell'esperto, aveva convocato i creditori per il 17 aprile 2025 e che "ad oggi, quindi, non vi sono stati contatti coi creditori, se non sporadici e/o nell'ambito del presente procedimento di conferma e proroga delle misure protettive, del quale tutti i creditori sono stati legalmente informati". Ribadiva di ritenere che l'obbligo di trasparenza di cui all'art. 4 co 2 lett. a) CCII fosse strettamente correlato all'esistenza di trattative e limitato alle controparti del debitore, con le quali le trattative fossero in corso, in quanto la norma doveva essere coordinata con il principio di riservatezza, circa la concreta modulazione del piano sottostante allo strumento prescelto, confermando quindi quanto già rilevato nel parere precedente in ordine al rispetto del principio di buona fede e correttezza, segnalando, quanto al dovere di trasparenza, che tutti gli atti della procedura erano disponibili sulla piattaforma per la composizione negoziata e consultabili da parte dei creditori.

Circa le ulteriori attività svolte dall'esperto, precisava di aver ricevuto una richiesta di informazioni da parte dell'organo di controllo della società per azioni JOBS e di averla immediatamente inoltrata a **CP_1** per le opportune verifiche, evidenziando che: - JOBS rientrava tra i principali creditori della società ed è altresì fornitore strategico, per avere venduto a **CP_1** con riserva di proprietà, un macchinario rilevante ai fini della produzione (fresatrice Sachman Frazer Open) ; - l'offerta irrevocabile di acquisto di OTS era condizionata, tra il resto, a che **CP_1** fosse, entro la data di trasferimento dell'azienda, piena proprietaria del macchinario fresatrice Sachman Frazer Open ed avesse ottenuto espressa rinuncia da parte di JOBS al patto di riservato dominio attualmente in essere. Rilevava che, pertanto, era fondamentale ai fini del risanamento che **CP_1** raggiungesse un accordo con JOBS spa, in assenza del quale sarebbe venuto meno il presupposto di un piano in continuità aziendale. Nell'elenco creditori depositato da **CP_1** al momento del ricorso per la conferma delle misure protettive non era menzionato il creditore Jobs spa il quale, invece, era in credito di € 705.446,56. Jobs precisava di aver appreso dell'esistenza della conferma delle misure protettive in modo informale dalla stessa società **CP_1** dato che nessuna notifica della richiesta di conferma era stata fatta. Il legale di **CP_1** dichiarava che JOBS non compariva tra i creditori per mero errore materiale, attribuito ai tempi ristretti ed all'errore nella lettura della situazione patrimoniale aggiornata al 30.10.24, in cui erano indicati debiti verso fornitori per investimenti ma non era indicata Jobs, osservando circa tale errata lettura che **CP_1** era sottodimensionata dal punto di vista amministrativo. Emendato tale errore con la notifica dell'istanza di proroga delle misure protettive a JOBS, il legale di **CP_1** osteneva che quest'ultimo rientrasse tra i primi dieci creditori con cui **CP_1** aveva preso contatto subito dopo aver rilevato l'errore materiale. Affermava che la società debitrice riusciva ad avere continuità senza ledere gli interessi dei creditori, almeno fino ad ottobre 2025, anche grazie a contratti con OTS ed agli ordini pervenuti. All'udienza il difensore di JOBS confermava le interlocuzioni e le ipotesi transattive intercorse tra le parti, nulla osservando sulla proroga e rimettendosi al Tribunale. L'esperto confermava il proprio parere e quanto detto dal legale di **CP_1** circa le interlocuzioni con JOBS e OTS ed evidenziava che e la proposta di acquisto di OTS avrebbe portato ad una soddisfazione dei creditori migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Al termine dell'udienza, il giudice autorizzava la difesa di [REDACTED] a depositare i documenti richiamati entro il 17.04.2025 ed invitava il dott. GILI a depositare i verbali del 17 aprile ed eventuali osservazioni aggiuntive circa l'esito dell'incontro con i creditori e i rapporti con [REDACTED] entro il termine del 23.04.2025, riservando all'esito la decisione.

Il 23 aprile [REDACTED] depositava ulteriori documenti. L'esperto depositava i verbali degli incontri con i tre gruppi di creditori il 23 e 24 aprile 2025.

Il ricorso per omologa del concordato

La società [REDACTED] depositava in data 17 luglio 2025 ricorso ex art. 25 sexies CCII, per omologa di concordato liquidatorio semplificato, con richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 54 co 2 CCII, allegando la relazione finale dell'esperto, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, comunicata il 21.5.2025, da cui risultava che le trattative con i creditori nell'ambito della [REDACTED] si erano svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 co 1 e 2, lettere a) e b), non erano risultate praticabili.

Il decreto di rigetto del Tribunale emesso nella camera di consiglio del 1.08.2025 (comunicato il 6.8.2025)

Il Tribunale ricostruiva, dapprima, la *ratio legis* dell'istituto del concordato semplificato, come modificato dal terzo correttivo della riforma del Codice della Crisi, concentrandosi, in particolare, sul dovere di trasparenza che deve caratterizzare l'agire dell'imprenditore. Specificava il Tribunale che il contenuto del dovere di trasparenza di cui all'art. 4 co 2 lett a) CCII deve e può essere individuato in rapporto con la sua triplice funzione cioè: in primo luogo, consentire all'esperto di valutare l'esistenza e permanenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17 co 5 CCII); in secondo luogo, permettere ai creditori di assumere le proprie determinazioni secondo presupposti fattuali completi e corrispondenti al vero (in particolare circa la composizione dell'attivo e del passivo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo). In terzo luogo, esso opera quando il creditore decida di rivolgersi al tribunale e dunque di far passare il percorso da completamente stragiudiziale a sottoposto al vaglio del tribunale, al fine di ottenere la protezione dalle azioni esecutive e cautelari, di consentire al tribunale di apprezzare la fattibilità del piano di risanamento e soppesare l'interesse dell'imprenditore a ricevere protezione col pregiudizio arrecato ai debitori al fine della conferma delle misure protettive.

Nel caso concreto, il Tribunale rilevava che l'esperto, nella relazione finale ex art. 17 co 8 CCII, quanto al rispetto da parte dell'imprenditore dei parametri di buona fede e correttezza, dichiarava che [REDACTED] aveva collaborato con l'esperto nell'ambito della Procedura, riscontrando tempestivamente ogni comunicazione inviata e cercando di adeguarsi ai suggerimenti ed alle indicazioni operative fornite. Nel corso della Procedura, la Società risultava, inoltre, essersi adoperata (anche grazie alla

collaborazione di OTS, che aveva continuato a garantire a [REDACTED] ordini rilevanti) in una gestione non pregiudizievole per i creditori. L'Esperto concludeva ritenendo: i) che nel corso della Procedura Boccetti avesse collaborato lealmente con l'Esperto al fine del risanamento ed avesse gestito l'impresa in maniera tale da evitare un ingiusto pregiudizio ai creditori; ii) che il progetto di piano di risanamento proposto da [REDACTED] ove integralmente attuata la cessione dell *Pt_2* a favore di OTS, avrebbe potuto consentire la formulazione di un'offerta, ancorché modesta, ai creditori e, in caso di sua accettazione, il risanamento della Società; iii) di aver compiuto infruttuosamente ogni attività volta alla formulazione del piano di

risanamento e ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, in vista del raggiungimento di un accordo idoneo al risanamento dell'impresa. Rispetto al controllo esercitato dal Tribunale sulla dichiarazione dell'Esperto, doveva tenersi conto dei seguenti parametri: quanto emerso nel procedimento di conferma prima e proroga poi delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata; quanto risulta dall'ordinanza 2.5.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di proroga delle misure protettive, ritenendo che, al fine di affermare sussistente la ritualità della proposta, non poteva limitarsi a prendere atto della mera esistenza della dichiarazione dell'esperto in ordine alla non violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'imprenditore, ma doveva, invece, vagliarne l'attendibilità e ragionevolezza e, conseguentemente, accertata l'omissione di un creditore di importo rilevante nell'elenco dei creditori, allegato all'istanza di nomina dell'esperto con la relativa mancata notifica del ricorso di conferma delle misure protettive, e ritenendo non accettabile la giustificazione dell'errore, dovuta al sottodimensionamento amministrativo e contabile della società debitrice, disattendeva la dichiarazione dell'esperto e dichiarava l'inammissibilità del concordato semplificato per difetto di correttezza e buona fede, richiesto quale primo presupposto per l'accesso alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII.

L'art. 23, al comma secondo prevede che, oltre ai contratti o agli accordi di cui al primo comma, l'imprenditore possa anche "alternativamente" proporre domanda di concordato semplificato o predisporre un piano attestato di risanamento o chiedere l'omologa di un accordo di ristrutturazione con le percentuali di favore ivi stabilite. I presupposti di accesso al concordato semplificato sono ricavabili dalle disposizioni dedicate alla CNC. Il primo è di natura procedurale: il CSL non può essere scelto liberamente dall'imprenditore in crisi o insolvente, ma è possibile accedervi solo all'esito di un tentativo di composizione negoziata. In un certo senso, si tratterebbe di una misura premiale a favore dell'imprenditore che si sia tempestivamente attivato nella rilevazione tempestiva della crisi. Per questo, l'affermazione di sussistenza da parte dell'esperto non ha mera funzione di burocratico "lasciapassare" verso il concordato semplificato, ma deve essere oggetto di un severo vaglio critico da parte del Tribunale. Sulla latitudine del comportamento del debitore ispirato alla buona fede e correttezza, si è molto discusso e secondo l'interpretazione prevalente è necessario, avere riguardo all'art. 4 CCII, che obbliga tutte le parti coinvolte nelle trattative e nei procedimenti di regolazione della crisi a comportarsi secondo buona fede e correttezza.

Il Tribunale di Torino teneva conto, in particolare, dell'ordinanza 2.5.2025, con cui era stata rigettata l'istanza di proroga delle misure protettive e senza accettare a chi fosse veramente imputabile la mancata indicazione del creditore Jobs nell'elenco nominativo dei creditori allegato all'istanza di nomina dell'esperto ha accettato le giustificazioni addotte dal difensore relative all'errore materiale cagionato dalla ristrettezza delle tempistiche nello svolgimento delle attività, che sono state ritenute una grave violazione del dovere di correttezza e buona fede.

Tutto ciò premesso, con decreto del 1.8.2025, comunicato il 6.8.2025, Il Tribunale, pur in presenza di parere favorevole dell'esperto ed in assenza di opposizioni da parte dei creditori che avevano partecipato al procedimento, riteneva di non potersi accogliere l'istanza di proroga delle misure protettive avanzata da

e, pertanto, la rigettava. Inoltre, dichiarava inammissibile la domanda di concordato semplificato

proposta da Riteneva il giudice che mancasse la ragionevole possibilità di conseguire il risanamento dell'impresa, anche nella forma della continuità indiretta, che è il presupposto della composizione negoziata e che, pertanto, le misure in questione non potessero essere prorogate. L'ordinanza metteva a fuoco una serie di comportamenti opachi della scarsamente compatibili con il dovere di buona fede e correttezza

nella composizione negoziata. A fronte delle criticità rilevate nell'ordinanza, nulla è stato dedotto al riguardo o chiarito nel ricorso per omologa del concordato semplificato, nonostante sia onere del ricorrente provare il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella composizione negoziata, trattandosi di presupposto necessario per l'ammissibilità e l'esame del ricorso. Ci si riferiva alle seguenti circostanze evidenziate nell'ordinanza citata ed emerse solo al momento dell'istanza di proroga delle misure protettive: 1) la mancata indicazione nel ricorso e nell'elenco allegato al ricorso per conferma delle misure protettive tra i 10 creditori più rilevanti di JOBS, con conseguente omissione della notifica del ricorso per conferma delle misure protettive senza alcun contraddittorio con tale creditore; 2) l'omessa esplicitazione ai creditori e al giudice in sede di conferma delle misure protettive, nell'ambito della composizione dei beni dell'azienda nel suo complesso, che l'impresa prospettava di vendere per poter pagare i creditori, vi era un bene acquistato da JOBS con riserva di proprietà (macchina rettificatrice Frezer open), acquistata per euro 960.000 oltre IVA ed in relazione a cui risultavano dovuti euro 705.446,56 già richiesti dalla creditrice. Poiché il piano di risanamento prospettato ai creditori nella composizione negoziata era basato sulla continuità indiretta, con vendita dell'azienda, l'aver taciuto la circostanza che uno dei beni fondamentali, se non il principale, era sottoposto a patto di riservato dominio e in relazione al quale erano dovuti oltre 700.000 euro, non indicando tale creditore al momento del ricorso per conferma delle misure protettive, appariva, al giudice di prime cure, in aperto contrasto con il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente. Neppure nel progetto di piano di risanamento, allegato al ricorso per conferma delle misure protettive si menzionava l'esistenza di riserva di proprietà sulla fresatrice, pur menzionata nel piano come investimento rilevante. Il comportamento del debitore che in sede di ricorso al tribunale per conferma delle misure protettive, come nel caso di specie, taccia l'esistenza di riserva di proprietà su un proprio asset rilevante e l'esistenza del correlato creditore, che rientrerebbe nei primi dieci, sarebbe già di per sé solo sufficiente, a detta del primo giudice, a far escludere un comportamento improntato ai canoni di correttezza e buona fede. Il comportamento, nella fattispecie, appariva ancor più grave se si considerava che, avendo ottenuto la conferma delle misure protettive tacendo tali circostanze, il creditore richiedeva la proroga delle misure protettive, senza dar atto della pretermissione del più importante fornitore e chiedendo espressamente di non stabilire alcun contraddittorio con i creditori, senza nuovamente segnalare tali circostanze.

All'istanza di proroga depositata il 21.3.2025 era stata allegata la proposta di acquisto 6.3.2025 pervenuta da OTS, nella quale espressamente era indicata come condizione la liberazione della fresatrice dalla riserva di proprietà. Si trattava, sempre secondo il tribunale, di comportamento contrario alla buona fede processuale in quanto, se anche fosse vero che per errori di rilevazione tale creditore era rimasto estraneo al procedimento di conferma delle misure e non indicato in generale nell'elenco creditori, e per la medesima ragione non era stata indicata la riserva di proprietà, la debitrice avrebbe dovuto evidenziare tali circostanze, spiegandone la ragione e non richiedere la proroga senza contraddittorio, sperando nella mancata emersione di tali omissioni. L'omessa rappresentazione della situazione patrimoniale e debitoria, oltre ad impedire ai creditori di valutare la situazione secondo dati chiari e corrispondenti alla realtà aveva impedito anche al Tribunale di valutare secondo i corretti presupposti l'esistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive, che infatti non erano state prorogate. Occorreva, poi, sgombrare il campo da un equivoco giuridico nel quale appariva essere incorso l'esperto che, per tale ragione, non aveva dato conto in maniera esplicita di tali omissioni. Nel proprio parere in sede di proroga, riportava

l'affermazione contenuta nella primissima manualistica pubblicata dopo il CCII (poi parzialmente modificata nella edizione successiva), secondo cui “Non essendo ancora state avviate le trattative, non trova applicazione il dovere, in capo alla Società, di cd. “trasparenza” di cui all’art. 4, co. 2, lett. a”. Trattasi di un'affermazione che non veniva condivisa dal Tribunale e, per essere correttamente interpretata, non poteva essere letta atomisticamente. Infatti, il dovere di trasparenza apparirebbe immediatamente applicabile al debitore dal suo ingresso nella composizione negoziata, a prescindere dalla richiesta di misure protettive e seppure con intensità variabile a seconda dello stato di avanzamento del negoziato. Lo scenario ipotizzato dall'esperto, che vi sia composizione negoziata senza trattative, appariva di scuola e limitato, al più, al breve periodo che intercorre tra la presentazione dell'istanza, l'accettazione dell'esperto e la positiva valutazione dell'esperto circa l'esistenza di concrete prospettive di risanamento. Il debitore ha un dovere di trasparenza per il fatto di trovarsi in composizione negoziata prima ancora di aver formulato una proposta, perché la formulazione della proposta richiede, anzitutto, un sondaggio dei creditori e delle altre parti interessate per l'elaborazione dei numeri. Per tutto quanto esposto, non è corretto affermare come sembra ritenere l'esperto che “Non essendo ancora state avviate le trattative, non trova applicazione il dovere, in capo alla [REDACTED], di cd. “trasparenza” di cui all’art. 4, co. 2” nel caso di specie il dovere di trasparenza non appare rispettato stante le omissioni di cui si è detto. Il piano di risanamento si fondava sulla ricezione di un'offerta irrevocabile, poi pervenuta da OTS il 6 marzo 2025 per il corrispettivo complessivo di 1.200.000, tra le cui condizioni vi era la liberazione della fresatrice Frazer Open dalla riserva di proprietà entro la data di trasferimento. La relazione finale dell'esperto appariva completamente omissiva, inoltre, anche le spiegazioni fornite all'udienza del 11.4.2025 dalla impresa debitrice, tramite il proprio legale dell'epoca secondo cui la mancata indicazione di JOBS tra i primi 10 creditori era dovuta ad errore materiale, attribuito ai tempi ristretti, all'errore nella lettura della situazione patrimoniale aggiornata al 30.10.2024, in cui erano indicati debiti verso fornitori per investimenti ma non era indicata Jobs e al sottodimensionamento dal punto di vista amministrativo di [REDACTED]. Considerato che la creditrice aveva già emesso le fatture sopra indicate nei confronti di [REDACTED] nonché tenuto conto dell'ammontare rilevantissimo del debito e del valore del bene in rapporto al complessivo valore dell'azienda, si tratta di spiegazione implausibile e inverosimile. Anche accedendo a tale prospettazione, vi sarebbe stata la violazione del dovere di buona fede e correttezza sotto un profilo complementare. La buona fede del debitore consiste, altresì, nel rispetto dei doveri indicati dall'articolo 2086 c.c. e quindi nella necessità di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa. Un tale sottodimensionamento del personale amministrativo che avesse realmente comportato l'impossibilità di rilevare un debito per oltre € 700.000 per fatture già ricevute, dovrebbe ritenersi più che insufficiente sotto il profilo degli adeguati assetti prescritti dall'art. 2086 c.c. L'omessa corretta disclosure non poteva essere scusata ed elisa dalla carenza del set informativo fornito dall'imprenditore, che assumeva di essere sottodimensionato dal punto di vista amministrativo: l'accesso alla composizione in buona fede presupponeva la conoscenza dei propri dati e la presenza di assetti adeguati al rilievo degli stessi. Appariva assorbito il profilo consistente nel non aver preso contatti con il creditore. La sussistenza di un presupposto della proponibilità del concordato semplificato appariva conforme ai principi di economia processuale senza che ciò determini l'arresto della procedura e senza imporre ulteriori incombenze che non potrebbero comunque sfociare in una omologazione del concordato, subordinata alla verifica della regolarità del procedimento. Neppure doveva concedersi il termine di 15 giorni per apportare eventuali integrazioni o modifiche alla proposta.

La domanda di concordato semplificato, proposta dalla [REDACTED] veniva dichiarata inammissibile per violazione da parte del debitore dei doveri di buona fede e correttezza, introdotto dall'art. 4 CCII, come canone generale di condotta delle parti in ambito concorsuale. Il Tribunale di Torino nulla disponeva in punto spese, vista l'assenza di soggetti diversi dalla ricorrente.

I motivi di impugnazione

[REDACTED] proponeva reclamo avverso il decreto di primo grado del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 247 CCII, chiedendo la revoca del decreto del Tribunale di Torino, comunicato il 6.8.2025.

La reclamante depositava il reclamo in data 8.09.2025.

Con la suddetta impugnazione, **la reclamante lamentava l'errata applicazione, al caso di specie, della disposizione di cui all'art. 4 CCII, a causa di un profilo di responsabilità addebitabile alla scarsa diligenza del difensore, invece che alla società stessa.**

Tale norma ha ribadito il dovere dell'imprenditore di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, indica l'obbligo di gestire il patrimonio e l'impresa nell'interesse prioritario dei creditori senza arrecare loro ingiusti pregiudizi. Secondo la reclamante, quando l'imprenditore in composizione negoziata decida di richiedere l'ombrello delle misure protettive, il dovere di trasparenza diventa ancora più stringente, per cui è tenuto ad effettuare una corretta disclosure con modalità idonee a salvaguardare il diritto alla riservatezza. È dovere dell'imprenditore, affermava la reclamante, illustrare al Tribunale tutti i dati relativi alla sua situazione patrimoniale, economica -finanziaria ed egli deve fornire dati veritieri e precisi in merito alla consistenza dell'attivo e del passivo. Per la reclamante, il dovere di trasparenza è da ritenersi pieno e completo sin dall'accesso alla composizione negoziata nei confronti dell'esperto e del Tribunale in caso di richiesta di conferma delle misure protettive, mentre nei confronti dei creditori è destinato a divenire più intenso durante lo svolgimento delle trattative. Il comportamento tenuto dalla [REDACTED] si era svolto nel rispetto dei parametri di correttezza e buona fede, come risultava dalla relazione finale ex art. 17 comma 8 CCII dell'esperto. [REDACTED] dava atto di aver collaborato con l'Esperto nell'ambito della Procedura, riscontrando tempestivamente ogni comunicazione inviata e cercando di adeguarsi ai suggerimenti ed alle indicazioni operative fornite dall'esperto. Quest'ultimo, nella relazione, concludeva ritenendo: i) che nel corso della Procedura [REDACTED] abbia collaborato lealmente con l'Esperto al fine del risanamento e aveva gestito l'impresa in maniera tale da evitare un ingiusto pregiudizio ai creditori; ii) il progetto di piano di risanamento ove integralmente attuata la cessione dell'Azienda a favore di OTS, avrebbe potuto consentire la formulazione di un'offerta, ancorché modesta, ai creditori e, in caso di sua accettazione, il risanamento della Società.

A giudizio del giudice di prime cure, la relazione finale dell'esperto apparirebbe completamente omissiva, in relazione alla buona fede e correttezza tenuta dall'imprenditore nelle trattative, poiché l'esperto non dava conto in maniera esplicita delle omissioni compiute dalla società. Nel proprio parere in sede di proroga, l'esperto riportava l'affermazione contenuta nella primissima manualistica pubblicata dopo il CCII secondo cui "Non essendo ancora state avviate le trattative, non trova applicazione il dovere, in capo alla Società, di cd. "trasparenza" di cui all'art. 4, co. 2, lett. a". Secondo il giudice di prime cure, il dovere di trasparenza deve essere immediatamente rispettato dal debitore dal suo ingresso nella composizione negoziata ed osservato con intensità ulteriore a seconda dello stato di avanzamento del negoziato. Il debitore è tenuto a rappresentare in modo trasparente e corretto la propria situazione patrimoniale, economica-finanziaria sia all'esperto, sia ai creditori e alle altre parti interessate. Le criticità, rilevate

nell'ordinanza del 2.05.2025 di rigetto della proroga delle misure protettive costituiscono, secondo la valutazione del Tribunale di Torino, una violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte della

nella composizione negoziata e sono state evidenziate nel seguente modo: 1. Mancata indicazione nel ricorso e nell'elenco allegato al ricorso per conferma delle misure protettive tra i 10 creditori più rilevanti del creditore JOBS, che è anzi il fornitore con la più elevata esposizione creditoria, essendo dovuti euro 705.446,56 già richiesti dalla creditrice con conseguente omissione della notifica del ricorso per conferma delle misure protettive senza alcun contraddirittorio con tale creditore; 2. Omessa esplicitazione ai creditori e al giudice in sede di conferma delle misure protettive, nell'ambito della composizione, che nei beni componenti l'azienda nel suo complesso, che l'impresa prospettava di vendere per poter pagare i creditori, con stralcio non meglio precisato, vi era un bene acquistato da JOBS

con riserva di proprietà, acquistata per 960.000 euro oltre IVA ed in relazione a cui risultavano dovuti euro 705.446,56 già richiesti dalla creditrice.

Il comportamento del debitore che, in sede di ricorso al Tribunale per conferma delle misure protettive, ometta l'esistenza di un patto di riservato dominio su un proprio asset rilevante e l'esistenza del relativo creditore, integrerebbe, a giudizio del Tribunale di Torino, già da solo un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede, ma la violazione del dovere di correttezza e di buona fede diventerebbe ancora più grave a seguito del persistere dell'imprenditore debitore in tale omissione. La Controparte depositava l'istanza di proroga delle misure protettive senza giustificare la dimenticanza della Jobs, e senza provvedere ad instaurare il contraddirittorio nei confronti del creditore pretermesso. La giustificazione fornita all'udienza del 11.4.2025 dal difensore di allora della società, secondo cui "la mancata indicazione di JOBS nell'elenco dei creditori allegato al ricorso per conferma delle misure protettive è dovuta ad errore materiale, attribuito ai tempi ristretti, all'errore nella lettura della situazione patrimoniale aggiornata al 30.10.2024 in cui erano indicati debiti verso fornitori per investimenti ma non era indicata Jobs e al sottodimensionamento dal punto di vista amministrativo di [redacted] aggravava ulteriormente la posizione della [redacted] Prospettare la mancata indicazione del creditore Jobs, quale errore materiale imputabile alla società debitrice, dovuto ad assetti organizzativi ed amministrativi insufficienti, integrerebbe non solo la violazione del dovere di buona fede e correttezza nell'ambito della [redacted] ma anche il mancato rispetto dei doveri indicati dall'articolo 2086 codice civile e quindi l'inosservanza del dovere dell'Amministratore di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, un tale sottodimensionamento del personale amministrativo che avesse di fatto comportato l'impossibilità di rilevare un debito per oltre € 700.000 per fatture già ricevute, dovrebbe ritenersi più che insufficiente sotto il profilo degli adeguati assetti prescritti dall'art. 2086 codice civile. Il Tribunale si limitava ad accedere alla prospettazione addotta dal difensore dell'epoca e, di conseguenza, accertata l'irritualità della domanda, a dichiararne l'inammissibilità, senza verificare se le omissioni riscontrate erano realmente imputabili alla [redacted] oppure se le criticità rilevate erano imputabili al difensore che non aveva correttamente esaminato tutti i dati indicati nei bilanci e nella situazione patrimoniale al 30 ottobre 2024, dove erano indicati debiti verso fornitori per investimenti ma non era indicata, a suo dire, Jobs. Le e-mails allegate al reclamo e l'esame della situazione patrimoniale aggiornata smentiscono le giustificazioni addotte dal difensore, il quale è incorso in parecchie omissioni, come la mancata indicazione del creditore Jobs e la relativa mancata notificazione dell'istanza di conferma, mentre la mancata indicazione del creditore titolare di un patto di riservato dominio e la relativa mancata notificazione dell'istanza di proroga sono

senz'altro a lui imputabili; non si comprende come possa un advisor legale e un advisor finanziario, a cui si è rivolta la società [REDACTED] non essere in grado di leggere i bilanci e la situazione patrimoniale aggiornata al 30 ottobre 2024, oppure non riuscendo a capire come mai non abbia chiesto spiegazioni all'imprenditore. Il comportamento tenuto dall'amministratore della [REDACTED] era stato perfettamente conforme al canone di correttezza e buona fede richiesto dall'art. 4 CCII e ai doveri imposti dall'art. 2086 c.c. Infatti, ai primi segnali di uno stato di squilibrio economico e finanziario, verificatosi nel settore dell'automobile a seguito del progressivo passaggio all'auto "a zero emissione" ossia auto elettriche e alla "green economy", nell'anno 2023-2024, l'amministratore, dopo aver compiuto una "due diligence" adottava misure di intervento opportune volte al risanamento della società. L'Amministratore, preso atto del peggioramento tendenziale degli ordini e che il maggior debito che si stava cumulando, si attivava senza indugio al fine di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza previsti dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha vagliato strategie di intervento più incisive, quali affitto del ramo di azienda e successiva cessione o conferimento dell'azienda a terzi, al fine di soddisfare i creditori e ripristinare l'equilibrio economico-finanziario. A tal fine, in data 18 novembre 2024 la [REDACTED] presentava istanza ai sensi dell'art. 12 CCII per la nomina di un esperto, alla quale veniva acclusa tutta la documentazione richiesta dall'art. 17, comma 3, CCII. Nell'ambito della [REDACTED] la [REDACTED] si comportava nel rispetto del dovere di buona fede e correttezza: aveva sempre mantenuto i contatti con il creditore JOBS. Le trattative con i creditori, attesa la proposta della OTS del marzo 2025, parevano indirizzarsi, a detta della reclamante, nel senso che la JOBS avrebbe ritirato il macchinario in questione senza nulla pretendere dal momento che il valore del macchinario allo stato era pari a quanto ancora dovuto dalla [REDACTED] CP_1. Da un lato le modalità di pagamento, dall'altro l'esistenza del patto di riservato dominio, dovevano aver condizionato il professionista nel ritenere la JOBS un mero cliente e non un vero e proprio creditore al quale notificare il ricorso per la conferma delle misure protettive. In effetti, allo stato, la Jobs non ha più nulla a pretendere in quanto ha già provveduto a ritirare il bene riconoscendo così di non essere più creditore. L'affermazione del giudice presenta, secondo la reclamante, una contraddittorietà: infatti il richiamo al procedimento di Volontaria giurisdizione nr. RG 27855/24 VG non è riferibile all'istanza di conferma delle misure protettive, bensì a quella di proroga delle stesse, e precisamente in questa fase di proroga, la JOBS si è ritualmente costituita e ha prodotto tutte le fatture emesse. Nonostante i creditori costituiti e presenti all'udienza non avessero fatto opposizione, e ritenendo il professionista che, con la costituzione del creditore Jobs, si fosse sanata la criticità rilevata, il Giudice in base alla mancanza di ragionevole possibilità di conseguire il risanamento dell'impresa anche nella forma della continuità indiretta, che è il presupposto della composizione negoziata, non concedeva la proroga delle misure protettive. La responsabilità professionale sussisterebbe per il difensore originariamente incaricato, cui è imputabile la grave omissione della mancata indicazione del creditore JOBS nell'elenco dei creditori da caricare nella piattaforma CNC e nella conseguente mancata notifica del ricorso per conferma delle misure protettive. L'omissione addebitata al sottodimensionamento amministrativo e contabile della società, in realtà deve essere ascritta alla colpa professionale del legale incaricato. La giurisprudenza di legittimità è univoca, secondo la reclamante, nel ritenere che l'avvocato risponda per colpa professionale non solo in caso di errori di diritto, ma anche per omissioni materiali e negligenze nell'attività difensiva. L'omissione del creditore JOBS non può essere imputata alla società [REDACTED] che aveva fornito la documentazione contabile e patrimoniale aggiornata, bensì al difensore, il quale avrebbe dovuto verificare la coerenza tra i dati forniti e quelli inseriti in piattaforma. L'inammmissibilità del concordato semplificato non può fondarsi su un presunto difetto di correttezza e buona fede del debitore, ma semmai deve evidenziare una negligenza

professionale estranea alla sfera di controllo dell'imprenditore. Infatti, non si può pretendere che l'imprenditore, privo delle conoscenze giuridiche idonee, abbia il dovere di verificare il corretto operato del proprio difensore. La decisione impugnata ha erroneamente sanzionato la società debitrice per una condotta non sua. La dichiarazione di inammissibilità del concordato semplificato, emessa dal Tribunale di Torino, si fondava su una valutazione erronea, che addebitava alla società debitrice un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede in realtà imputabile al difensore originariamente incaricato. Tale decisione si pone in contrasto con lo spirito e la ratio del Codice della crisi e dell'insolvenza. Il CCII, infatti, valorizza in ogni sua parte la necessità di preservare la continuità aziendale, quale strumento primario per garantire la tutela dei creditori e la salvaguardia dei valori economici e occupazionali. La liquidazione giudiziale deve costituire l'*extrema ratio*. In questa prospettiva, sanzionare l'imprenditore per un'omissione imputabile al difensore, con conseguente esclusione della possibilità di accedere al concordato semplificato, significa disattendere il principio cardine del CCII. La decisione impugnata non solo non rispecchierebbe, per la reclamante, la reale condotta dell'imprenditore, ma contrasterebbe, altresì, con la logica di favor per la continuità che permea la riforma concorsuale. Concludeva, quindi, la reclamante instando per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Il 6.10.2025 la Procura Generale esprimeva parere sfavorevole all'accoglimento del reclamo.

In data 27.10.2025, si costituiva in giudizio [REDACTED] in qualità di creditrice reclamata di [REDACTED] allegando in fatto che: - il 06.06.2024, il Tribunale di Torino emetteva il decreto ingiuntivo n. 3203/2024, con il quale intimava alla [REDACTED] di pagare ad [REDACTED] la somma capitale di Euro 107.597,94, oltre interessi come da domanda, ed oltre spese per il procedimento d'ingiunzione; a seguito di opposizione a detto decreto ingiuntivo da parte di [REDACTED] il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1522/2025, pubblicata il 28.03.2025, revocava il decreto opposto n. 3202/2024, condannava l'opponente a pagare euro 96.333,45 all'opposta, oltre interessi e spese di lite.

All'udienza dell' [REDACTED]

per CP_3 Preliminarmente la Corte rilevava la tardività del deposito del reclamo. L'avvocato esibiva, poi, la comunicazione relativa al deposito con la funzionario depositare la nota di credito di JOBS con il quale veniva estinto il debito di [REDACTED] nei suoi confronti. La Corte si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ex art. 247 CCII, proposto da [REDACTED] è inammissibile per tardività del deposito, come da ricostruzione di cui si darà conto nel prosieguo.

Occorre premettere che il Tribunale di Torino, Sezione procedure concorsuali, ha emesso il decreto di rigetto per inammissibilità dell'accordo di concordato semplificato ex art. 25 *sexies* CCII, oggetto del reclamo di questo giudizio, nella camera di consiglio del 1.8.2025, comunicandolo alla società [REDACTED] il 6.8.2025.

L'art. 9 CCII stabilisce che, nelle impugnazioni regolate dal Codice della crisi, salvo che sia disposto altrimenti, non si applica la sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Ciò posto, il termine perentorio di deposito del reclamo, fissato in trenta giorni dall'art. 247, comma 2, CCII, scadeva il giorno 5.09.2025.

Agli atti risulta che il procedimento di deposito del reclamo presso la cancelleria si sia perfezionato soltanto in data 8.09.2025 e che la cancelleria abbia potuto iscrivere a ruolo il procedimento il giorno successivo, 9.09.2025. All'udienza di discussione del 11.11.2025, alla questione preliminare della tardività del deposito, sollevata d'ufficio dalla Corte, l'avvocato di parte reclamante ha esibito un carteggio intrattenuto con il funzionario della cancelleria centrale, dal quale si evince che l'avvocato aveva tentato di depositare l'atto nell'ultimo giorno utile, ossia il giorno 5.09.2025. Secondo la parte reclamante il procedimento di deposito del reclamo si era arrestato a seguito dell'invio e ricezione delle p.e.c. che non avevano avuto esito positivo, a causa di un malfunzionamento del sistema della cancelleria della Corte.

Si rileva, tuttavia, che, con attestazione fatta pervenire in data 21.11.2025, il funzionario giudiziario responsabile della Cancelleria Centrale Civile di questa Corte d'Appello dava atto di non aver rilevato alcun malfunzionamento del sistema informatico PST giustizia in data 5.09.2025, asserito invece dalla reclamante, in forza del quale essa non avrebbe potuto depositare, in quel giorno, il reclamo oggetto del presente giudizio.

Al fine di decidere la questione sulla tardività del deposito del reclamo in oggetto, è necessario soffermarsi sull'analisi delle questioni tecniche in tema di deposito telematico degli atti.

La procedura in questione è regolata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 221/2012, in particolare dall'art. 16 bis, commi 4 e 7. Il comma 7 specifica che *“Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del Codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.”* Tale norma primaria è integrata dalle disposizioni regolamentari contenute nel D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, nonché dal Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, come modificato dal Decreto 28 dicembre 2015.

Le fonti regolamentari specificano il contenuto della cd. “busta telematica”, da cui si ricava che il procedimento di deposito consta di quattro fasi coincidenti con l'invio di altrettanti e contestuali messaggi di posta certificata e, cioè, in particolare: 1) la ricevuta di accettazione deposito (RAC o RdA), cd. prima p.e.c., emessa dal gestore della p.e.c. del mittente, con la quale si dà atto che il messaggio è stato spedito, che sarà inviato alla posta di lavoro (PDL) e che è stato accettato dal sistema per essere inoltrato all'ufficio giudiziario destinatario; 2) la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC, nonché seconda p.e.c.), con la quale il gestore p.e.c. del Ministero, destinatario della comunicazione, attesta che il messaggio è stato ricevuto nella casella; 3) la cd. terza p.e.c., avente ad oggetto l'«esito controlli automatici deposito», inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli, che il sistema effettua automaticamente sulla busta telematica per individuare eventuali elementi bloccanti; 4) infine, la cd. quarta pec che viene inviata a seguito del controllo manuale effettuato dalla persona fisica e, cioè, dal cancelliere che provvede ad accettare gli atti e a inserirli nel fascicolo telematico.

Nella giurisprudenza, tanto di questa Corte (Corte d'Appello di Torino, I civile, 8/07/2025, n. 578) quanto di quella di legittimità che si è pronunciata sul punto (Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2025, n. 27766; Cass. civ.

69/2025), è pacifico che la procedura di deposito telematico degli atti sia una “fattispecie a formazione progressiva”, che si perfeziona con la ricezione della cd. quarta p.e.c. con cui il cancelliere provvede manualmente a iscrivere a ruolo l’atto depositato. Tuttavia, l’effetto provvisorio del deposito è anticipato al momento dell’invio della cd. seconda p.e.c., giacché con essa il messaggio entra nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia”. Il salvataggio reso possibile dalla seconda p.e.c. non opera di per sé, ma è necessario che il mittente si attivi per rinnovare il deposito non andato a buon fine. Per fare ciò, egli può o riprendere daccapo la procedura di invio telematico o, se sono già spirati i termini per depositare, agire immediatamente chiedendo una rimessione in termini a norma dell’art. 153, comma 2, c.p.c. Questo secondo caso è quello di specie che si è posto all’attenzione di questa Corte nel giudizio promosso dalla reclamante [REDACTED]

Nel caso di specie, si dà atto che all’avvocato della reclamante era stato comunicato dalla Cancelleria Centrale in data 8.09.2025, che il reclamo non risultava regolarmente depositato, poiché la procedura risultava interrotta, senza esito positivo, negli ultimi minuti prima dello spirare dell’ultimo giorno utile per il deposito, che cadeva il 5.09.2025. Il legale avrebbe dovuto proporre istanza formale di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.

Poiché tale istanza di rimessione in termini non è stata proposta e il deposito risulta avvenuto, come già rilevato, soltanto in data 8.09.2025, oltre il termine di trenta giorni, il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Atteso che la questione della tardività del deposito è stata sollevata d’ufficio dalla Corte, le spese di giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate tra le part.

PQM

La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 247 CCII proposta da [REDACTED] iscritto al n. R.V.G. 333/2025, avverso il decreto n.3/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Procedure Concorsuali, comunicato in data 6.08.2025:

- a) dichiara inammissibile il reclamo per tardività del deposito;
- b) dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;
- c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso, nella camera di consiglio del 5.12.2025, dalla Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile.

La Presidente

Dott.ssa Gabriella Ratti

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese